

REGOLAMENTO (CE) N. 479/2000 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2000

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CE) n. 1897/1999 della Commissione, del 2 settembre 1999, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2482/1999 ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi

paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1897/1999.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1897/1999, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 25 febbraio al 2 marzo 2000, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.
⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.
⁽⁵⁾ GU L 233 del 3.9.1999, pag. 10.
⁽⁶⁾ GU L 303 del 26.11.1999, pag. 3.